

Codice A1707D

D.D. 28 luglio 2025, n. 635

Regolamento (UE) 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte - SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli". Attuazione del Decreto ministeriale del 4 agosto 2024 e della determinazione dirigenziale di Arpea n. 100-2025 del 18/04/2025 di approvazione del "Manuale delle Procedure Controlli



ATTO DD 635/A1707D/2025

DEL 28/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte - SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli".

Attuazione del Decreto ministeriale del 4 agosto 2024 e della determinazione dirigenziale di Arpea n. 100-2025 del 18/04/2025 di approvazione del "Manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni - Interventi non SIGC del CSR 23-27 Reg. Piemonte Rev. 2".

Disposizioni in materia di controlli delle domande di sostegno.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, norma il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 norma il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le

cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e s.m.i.;

Premesso, inoltre, che:

1. la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con i suoi obiettivi generali e specifici, rientra tra gli strumenti citati nel Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021, ponendosi in sinergia con l'azione degli altri fondi europei - in particolare quelli strutturali collocati all'interno dell'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea - nazionali e regionali;
2. ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale); l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
3. l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale" e, qualora ciò avvenga, il medesimo Stato membro garantisca che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale;
4. il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e comprende l'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";
5. per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), il PSP Italia include le schede relative agli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio e tali schede contengono "elementi stabiliti a livello regionale" ai sensi di quanto previsto dal citato art. 104 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
6. la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022"; tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
7. con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 "Regolamento (UE) 2021/2115. Adozione del "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022" è stato adottato, ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115 e nel rispetto delle "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" fornite dalla Rete Rurale Nazionale, il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, quale documento regionale attuativo del PSP per gli interventi di sviluppo rurale che la Regione stessa intende attivare sul proprio territorio;
8. il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte prevede l'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli";
9. con le deliberazioni della Giunta Regionale del 12 giugno 2023, n. 29-7032 e del 20 novembre 2023, n. **27-7740** è stato modificato il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della

Regione Piemonte” ed è stato modificato anche l’Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”;

10. il sistema di *governance*, ai sensi della Sezione 7.1 del PSP 2023-2027 Italia, prevede l’Autorità di Gestione Nazionale, individuata nel Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e l’Autorità di Gestione Regionale dei CSR 2023-2027 che per la Regione Piemonte è individuata, ai sensi della legge regionale n. 23/2008, nel Responsabile della Direzione regionale Agricoltura e Cibo;
11. i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, imponendo, tra l’altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Viste la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l’Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all’agricoltura piemontese, e la legge regionale 13 novembre 2006 n. 35, che ha previsto all’art. 12 la trasformazione dell’Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/1/2008 che, a decorrere dal 1° febbraio 2008, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 ha riconosciuto l’ARPEA quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

considerato che l’Arpea con la convezione del 30 ottobre 2023, ha delegato le attività relative all’Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” del Complemento per lo sviluppo rurale della Regione Piemonte (CSR) 2023-2027 al Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali, Energia Rinnovabile e Distretti del cibo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo;

richiamato il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione ARPEA n. 351 del 10 dicembre 2020;

richiamati il Manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni - Interventi non SIGC del CSR 23-27 Reg. Piemonte Rev. 2 (Determinazione dirigenziale n. 100-2025 del 18/04/2025 e s.m.i.) e le Istruzioni Operative SRD13 - Approvazione delle istruzioni operative FEASRnonSIGC-09 del 14/07/2025 e s.m.i. di ARPEA;

visto il Decreto del Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;

considerato che ai sensi dell’art. 59 del Regolamento UE n. 2021/2116, il citato decreto disciplina la modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni del Piano Strategico della PAC 2023-2027 finanziate dal FEASR per i tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115 che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7741 del 20 novembre 2023 che ha disposto l’attivazione del bando del citato Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli” definendone le risorse finanziarie, i criteri di ammissibilità ed i criteri di selezione e demandando altresì al Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali, Energia Rinnovabile e Distretti del cibo, l’adozione degli atti e dei

provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione medesima;

stabilito di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia controlli delle domande di sostegno dell'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" contenute nell'Allegato A della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente per materia, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme nazionali o unionali per la politica agricola comune;

sentito l'organismo pagatore ARPEA;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

attestato che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i.;

DETERMINA

di approvare, in riferimento all'Intervento SRD13 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli" del CSR 2023-2027 del Piemonte, le disposizioni in materia di controlli delle domande di sostegno dell'intervento SRD13, così come riportate nell'Allegato A del presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Claudia Guasco

Allegato

Allegato A

Reg. (UE) 2021/2115 Sostegno allo sviluppo rurale - PSP PAC - CSR 2023-2027 della Regione Piemonte

Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC

Intervento SRD13 “ Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Le domande sono così articolate: domanda di sostegno, di variante, di proroga, di rinuncia, di voltura.

Tutte le domande sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. I controlli si concludono con una relazione di controllo (verbale) con i risultati della verifica delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze, delle eventuali osservazioni specifiche, delle ulteriori misure di controllo da intraprendere e delle eventuali prescrizioni e se del caso con una check list.

Le domande possono essere ritirate, in qualsiasi momento e tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Non sono autorizzati ritiri nel caso in cui l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo sul luogo o se da tale controllo emergano inadempienze. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

I controlli amministrativi sulle domande garantiscono la conformità dell'operazione così come definita all'art. 3, comma 4, del regolamento (UE) 2021/2115, con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP e/o dal CSR.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a. della conformità dell'operazione;
- b. dell'ammissibilità del beneficiario;
- c. della presenza, completezza e correttezza della documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- d. dell'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno;
- e. dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi fissati nel PSP, nel CSR e nei bandi; i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno (se non diversamente specificato nel bando) devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono

essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione d'uso dell'operazione.

- f. degli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal CSR, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori;
- g. del rispetto dei criteri di selezione e dei punteggi autoattribuiti;
- h. dell'ammissibilità degli investimenti;
- i. dei limiti definiti nel PSP, nel CSR e nei bandi;
- j. della ragionevolezza dei costi dichiarati, valutati con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a prezzi di riferimento o al raffronto delle diverse offerte;
- k. della quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo.

Le dichiarazioni presentate dalle imprese richiedenti o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli:

- al 100% qualora siano disponibili mezzi amministrativi appropriati (banche dati ufficiali consultabili agevolmente dall'Organismo Delegato);
- a campione, nel rispetto del D.P.R. 445/2000, e della legge regionale n.14/2014 qualora non siano disponibili mezzi amministrativi appropriati (assenza di banche dati ufficiali consultabili agevolmente dall'Organismo Delegato e aggravio del procedimento di controllo, verifiche effettuabili esclusivamente in situ).

Il campione delle domande di sostegno da sottoporre al controllo è estratto da Arpea in occasione delle estrazioni delle domande di pagamento. Il controllo riguarda pertanto tutte le dichiarazioni rese durante l'iter della domanda (domanda di sostegno e domanda di pagamento).

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha ommesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Un sopralluogo presso il beneficiario può essere svolto in occasione dei controlli amministrativi della domanda di sostegno ed i risultati sono riportati nella relazione di controllo. Al termine del sopralluogo viene consegnata al beneficiario una copia della relazione di controllo; qualora siano constatate inadempienze, al fine di assicurare il contraddittorio, il beneficiario è invitato a firmare la relazione e, eventualmente, ad apporvi le proprie osservazioni. Il contraddittorio può essere assicurato anche attraverso l'utilizzo di apposite piattaforme digitali e, in tal caso, la relazione di controllo potrà essere un documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma grafometrica, conformemente a quanto previsto dall'art. 20, comma 1-bis, decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82. La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, formale notifica dell'esito del sopralluogo effettuato.

Per quanto riguarda i controlli sulle domande di pagamento si fa riferimento al Manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni - Interventi non SIGC del CSR 23-27 Reg. Piemonte Rev. 2 (Determinazione dirigenziale n. 100-2025 del 18/04/2025 e s.m.i.) e alle Istruzioni Operative SRD 13 - Approvazione delle istruzioni operative FEASRnonSIGC-09 del 14/07/2025 e s.m.i. di ARPEA